



**COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)**

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.59 DEL 24/06/2015**

**OGGETTO:**

**procedimento di accertamento di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.LGS. n. 39/2013 e individuazione dell'organo competente in via sostitutiva ad effettuare le nomine e/o conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare.**

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di giugno dalle ore diciassette e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
GARAU ANTONELLO - Sindaco	Sì
PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco	Sì
PINNA REMO - Assessore	Sì
LAI GIOVANNI - Assessore	Sì
SERRA ALESSANDRO - Assessore	No
Totali Presenti:	4
Totali Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GARAU ANTONELLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **OGGETTO:**

**procedimento di accertamento di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.LGS. n. 39/2013 e individuazione dell'organo competente in via sostitutiva ad effettuare le nomine e/o conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

- Che la legge 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore) ed all'art. 97 (assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;
- Che, in particolare, l'art. 1, comma 49 della legge 190/2012 ha previsto che *"Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate";*

**PRESO ATTO** che, sulla base del richiamato art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012, è stato emanato e adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n°190"*:

### **EVIDENZIATO**

- Che il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- Che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013 per inconferibilità si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a*

*favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico ", e per incompatibilità "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico ";*

**DATO ATTO** che, con deliberazione n. 57/2013, l'A.N.AC. ha chiarito che negli enti locali (e loro forme associative) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si applicano esclusivamente le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste e disciplinate dagli artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013

**RILEVATO**

- **Che** l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 sanziona con la nullità gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013;
- **Che**, inoltre, l'art 18 del medesimo decreto, oltre a porre a carico dei componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli le conseguenze economiche di tali atti, introduce una speciale sanzione in capo a tali organi, consistente nella impossibilità (interdizione) per i medesimi di conferire gli incarichi di loro competenza per i tre mesi successivi;

**PRESO ATTO** che lo stesso art. 18, al comma 3, prevede che regioni, province e comuni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno di questo ente regolamentando il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, ed individuando il soggetto competente a sostituire gli organi colpiti dalla interdizione di cui al comma 2 dell'art 18 del DLgs. n. 39/2013;

**CONSIDERATO** che nelle amministrazioni comunali il potere di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi di posizione organizzativa , degli incarichi e cariche in enti pubblici ovvero presso enti privati in controllo pubblico o regolati o finanziati dall'amministrazione locale spettano in via generale all'organo politico monocratico (segnatamente il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 32/1994), ma che è possibile che il legislatore attribuisca il potere di nomina, in relazione ad alcuni incarichi o cariche, anche ad organi collegiali, ovvero ad organi gestionali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover individuare in via generale ed astratta le regole per la sostituzione nei casi di cui all'art. 18, comma 2. del D.Lgs. n. 39/2013, avendo cura di non alterare l'ordine delle competenze stabilito dalla legge, e così non attribuendo competenze ascritte alla sfera dell'indirizzo politico ad organi che esercitano funzioni di carattere gestionale né a organi amministrativi di vertice;

**RITENUTO**, di poter individuare l'organo surrogante come segue:

- Il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
- La Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- Il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- Il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario
- Il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di servizio;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000; la legge n 190/2012; II D.Lgs. n. 39/2013;

**VISTO** il comunicato del Presidente "dell' A.N.A.C, in data 14 maggio 2015 , relativo all'Adozione

dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs . n. 39/2013 -Individuazione delle procedure interne e degli organi procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario "

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . 267/2000 ;

Con voti unanimi legalmente resi

## **DELIBERA**

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:

1. **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto disposto dall'art.18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n°39 , e conseguentemente di disporre quanto segue:
  - a) È attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;
  - b) Nel caso in cui un organo del comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi;
  - c) Nel caso di cui al punto b), il Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver accertato la nullità comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e da avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonchè alla procedura surrogatoria di seguito indicata,
  - d) entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità;
  - e) Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina concludendosi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero alla necessità di acquisire proposte o pareri,
  - f) L'organo surrogante è così individuato:
    - Il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
    - La Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
    - Il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
    - Il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario
    - Il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di servizio;
  - g) Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento che conferisce l'incarico, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013. Copia delle dichiarazioni rese deve essere presentata al Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione;
  - h) Tale dichiarazione deve essere ripresentata anche nel corso dell'incarico e con cadenza annuale;
  - i) Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce

della Sezione "Amministrazione Trasparente", da parte dei soggetti che hanno conferito l'incarico.

2. **DI APPROVARE** i modelli, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ( Allegati: 1, 2, 3, 4, 5, 6,) con i quali gli interessati possano rilasciare le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, stabilendo che le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di incompatibilità devono essere presentate annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno e le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità devono essere presentate all'atto del conferimento dei nuovi incarichi da parte del Sindaco;
3. **DI DARE ATTO** che le suddette dichiarazioni, da presentare al Sindaco, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.20, comma3, del D.Lgs.39/2013
4. Di dare atto che per l'anno 2015 valgono le dichiarazioni già rese dai Responsabili del servizio e dal Segretario e pubblicate nel sito in Amministrazione trasparente;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, poichè non comporta oneri a carico del bilancio, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs.267/00
6. **DI DICHIARARE** con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)**

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

DATA : 23/06/2015

Il Responsabile del servizio  
F.to MARIA PAOLA DERIU

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

DATA :

Il Responsabile del servizio  
F.to

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to : GARAU ANTONELLO

Il Segretario Comunale  
F.to : PAU LISETTA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 508 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2015 al 16/07/2015 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaurbana lì 01/07/2015

Il Segretario Comunale  
F.to:PAU LISETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Villaurbana, lì 01/07/2015

Il Segretario Comunale  
F.to:PAU LISETTA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
PAU LISETTA